



**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO  
DEL COMITATO UNICO DI  
GARANZIA PER LE PARI  
OPPORTUNITA', LA  
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE  
DI CHI LAVORA E CONTRO LE  
DISCRIMINAZIONI**

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 201/48502 del 12 maggio 2014; in vigore dal 12 maggio 2014

# INDICE

Premessa .....	pag.	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	pag.	2
Art. 2 - Attribuzioni del Comitato .....	“	2
Art. 3 - Composizione e durata .....	“	3
Art. 4 - Il Presidente e il Vice Presidente .....	“	3
Art. 5 - I componenti .....	“	4
Art. 6 - Il Segretario .....	“	4
Art. 7 - Funzionamento .....	“	4
Art. 8 - Organizzazione dei lavori .....	“	5
Art. 9 - Trattamento dei dati personali .....	“	5
Art. 10 - Rapporti con l'Amministrazione .....	“	5
Art. 11 - Rapporti con altri organismi .....	“	6
Art. 12 - Informazione .....	“	6
Art. 13 - Adozione e modifica del Regolamento .....	“	6

## Premessa

Vista la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna”;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 21;

Vista la Circolare 18 novembre 2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato”;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

Visti i contratti nazionali, collettivi e integrativi del personale della Provincia di Treviso;

Considerato che, in applicazione dell’art 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito presso la Provincia di Treviso con provvedimento n. 116914/2013 del 30/10/2013, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (in seguito denominato “Comitato” oppure “CUG”) e che, a norma di legge, il predetto CUG sostituisce il “Comitato per le Pari Opportunità” e il “Comitato Paritetico sul fenomeno del *mobbing*”, unificandone le competenze e assumendone tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 - recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato - è previsto che il Comitato adotti un proprio regolamento interno;

Considerata pertanto la necessità di disciplinare le procedure del Comitato, per regolamentarne il funzionamento interno, prevedere il corretto trattamento dei dati

personali e assicurare l'efficacia delle relazioni tra il Comitato e i suoi interlocutori istituzionali interni ed esterni alla Provincia di Treviso;

Vista la comunicazione della Direzione Generale, prot. 1254/D del 30 Ottobre 2013,  
il CUG - Provincia di Treviso adotta il seguente:

## **Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", in breve "CUG - Provincia di Treviso", istituito con provvedimento del Direttore Generale n. 116914 del 30 Ottobre 2013.
2. Il Comitato ha sede in Via Cal di Breda, 116 - Treviso, presso gli uffici della sede dell'Amministrazione Provinciale.

### **Art. 2**

#### **Attribuzioni del Comitato**

1. Il Comitato, nell'ambito delle attività proprie dell'Ente - esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall'art. 57, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 21 della Legge n. 183/2010, e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente Linee guida sul funzionamento dei CUG, nonché le funzioni che i contratti collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*.
2. In particolare, il Comitato, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza dell'Amministrazione, promuove iniziative volte a:
  - a) favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne;
  - b) favorire, promuovere e potenziare condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
  - c) sviluppare temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
  - d) attuare direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
  - e) effettuare analisi e programmazione di genere che considerino bisogni e interessi individuali e collettivi;
  - f) favorire condizioni di benessere organizzativo;
  - g) prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (*mobbing*) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
  - h) curare l'informazione e la formazione in ambito dell'Amministrazione per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore e alla valorizzazione di ogni diversità.
3. Il Comitato, nell'ambito delle attività consultive, formula pareri, anche su richiesta dell'Amministrazione, sulle seguenti materie:

- a) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione;
  - b) piani di formazione del personale;
  - c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
  - d) criteri di valutazione del personale;
  - e) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
4. Il Comitato ha compiti di verifica su:
- a) risultati delle azioni positive, dell'attuazione dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
  - b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
  - c) esiti delle azioni di contrasto al *mobbing* e ad ogni forma di violenza verbale, fisica, morale e psicologica nei luoghi di lavoro;
  - d) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, all'orientamento politico nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione degli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

### Art. 3

#### Composizione e durata

1. Il Comitato è formato da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito provinciale e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, secondo quanto indicato nel provvedimento di istituzione in premessa richiamato.
2. Il Comitato dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

### Art. 4

#### Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del Comitato e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede le riunioni;
  - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
  - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
  - d) dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il Comitato;
  - e) cura la relazione di cui al successivo art. 10, comma 4;
  - f) assegna a un componente, sentito il Comitato, le funzioni di Segretario;
  - g) propone, sentito il Comitato, la sostituzione dei componenti in caso di assenze non giustificate reiterate per almeno due riunioni consecutive;
  - h) assicura che l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture dell'Amministrazione.
3. Il Vice Presidente collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento.

## Art. 5

### I componenti

1. I componenti del Comitato:
  - a) partecipano alle riunioni;
  - b) partecipano ai gruppi di lavoro;
  - c) segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni.
2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

## Art. 6

### Il Segretario

1. Il Segretario del Comitato cura il supporto necessario al suo funzionamento.
2. Il Segretario, in particolare:
  - a) cura l'invio, dopo aver provveduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite mail, fax o altro mezzo di comunicazione, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;
  - b) provvede alla conservazione degli atti del Comitato (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);
  - c) redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato.
3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente a un altro componente del Comitato.

## Art. 7

### Funzionamento

1. Le riunioni ordinarie del Comitato sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni, di regola una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono altresì essere convocate in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti effettivi. In caso di necessità e/o urgenza la riunione può essere convocata con preavviso di almeno 48 ore.
2. I componenti del Comitato comunicano al Presidente e al Segretario, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione ed eventuali impedimenti alla partecipazione. Le convocazioni vanno indirizzate ai membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti e al Direttore Generale. I componenti supplenti presenziano in sostituzione dei rispettivi membri effettivi.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti.
4. Per l'adozione delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal Comitato.

6. I verbali delle riunioni si intendono approvati dopo 15 giorni dalla comunicazione degli stessi ai partecipanti. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
7. Le dimissioni di componenti del Comitato andranno presentate in forma scritta.

#### Art. 8

##### **Organizzazione dei lavori**

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche. Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.
2. Al fine di favorire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, gli stessi possono essere chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro.

#### Art. 9

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal Comitato nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 10

##### **Rapporti con l'Amministrazione**

1. I rapporti tra il Comitato e la Provincia di Treviso sono improntati a una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.
3. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti dalla Provincia ai sensi della Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" e di quelli forniti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. Detta relazione viene approvata secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento e trasmessa al Presidente e al Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale.
4. Il Comitato collabora inoltre con l'Amministrazione ai fini della redazione della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, in applicazione della citata Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 11

### **Rapporti con altri organismi**

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con:
  - a) l'Ufficio del Consigliere/a provinciale di parità della Provincia di Treviso;
  - b) l'Ufficio del Consigliere/a provinciale di parità della Regione del Veneto;
  - c) il Medico competente;
  - d) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  - e) le OO.SS. e le RSU;
  - f) l'Organismo indipendente di valutazione;
  - g) altri soggetti con cui si renda necessario rapportarsi in relazione allo svolgimento delle attività di competenza.

Detti soggetti possono essere ammessi a partecipare alle sedute del Comitato, previa approvazione della maggioranza dei componenti, qualora necessario per la disamina di specifiche situazioni e comunque senza diritto di voto.

## Art. 12

### **Informazione**

1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno della Provincia di Treviso viene utilizzato uno spazio appositamente predisposto sul sito intranet dell'Ente.
2. Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sul sito istituzionale della Provincia di Treviso.
3. Per agevolare la comunicazione con il Comitato è attiva la casella di posta elettronica [cug@provincia.treviso.it](mailto:cug@provincia.treviso.it).
4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale della Provincia di Treviso.

## Art. 13

### **Adozione e modifica del Regolamento**

1. Per l'adozione del presente Regolamento, così come di ogni eventuale modifica, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte della Giunta Provinciale.
3. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 2, il Comitato opera e agisce in base al presente Regolamento.
4. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente.